PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 7

L'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e' sostituito dal seguente: " Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violazione delle norme del presente decreto e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Se vi e' scopo di lucro la pena e' della multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore si applica la pena del comma precedente. I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite della sezione degli uffici del lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto. La medesima pena si applica al datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi all'intimazione di cessazione del rapporto. Il datore di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo. La medesima pena si applica al datore di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione della modifica della qualifica. Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, puo' presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro competente, che determinera' la somma da pagarsi nei limiti tra la meta' del minimo e la meta' del massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del codice penale. I proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente articolo saranno destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dello articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dello ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo. Detti proventi saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati, con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla presente legge, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o

creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del: datore di lavoro trasgressore. Le pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e, nei casi piu' gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo pari a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione od intervento".

Versione in vigore dal 24 agosto 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-norme-transitorie-per-la-compilazione-degli-elenchi/art-7/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it